REGOLAMENTO (CEE) N. 1755/81 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1981

che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi di coltivazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1118/81 [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando che la Commissione ha dovuto prendere misure di salvaguardia a più riprese, e ultimamente in virtù del regolamento (CEE) n. 796/81 [3], la cui durata di validità è limitata sino al 30 giugno 1981 ;

considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento che prevede misure all'importazione delle conserve di funghi di coltivazione, al fine di ovviare alle difficoltà constatate sul mercato di tale prodotto ;

considerando che, in attesa che tale regolamento venga adottato dal Consiglio e tenuto conto del fatto che le circostanze che hanno determinato l'adozione delle misure di salvaguardia in questo settore non sono mutate, è necessario mantenere tali misure per un periodo supplementare di tre mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1981, un importo supplementare di 160 ECU/100 kg di peso netto è riscosso all'immissione in libera pratica nella Comunità di conserve di funghi di coltivazione, della sottovoce 20.02 A della tariffa doganale comune, diverse da quelle indicate all'articolo 3 ed eccedenti i quantitativi stabiliti in conformità dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, le domande di titoli d'importazione per le conserve di funghi di coltivazione sono accolte sino a concorrenza,

— per gli Stati membri diversi dalla Grecia, del 18 % dei quantitativi per i quali nel 1980 sono stati rilasciati titoli d'importazione,

— per la Grecia, del 18 % dei quantitativi importati in questo Stato membro nel 1980,

in provenienza da ciascuno dei paesi fornitori nello Stato membro in cui è richiesto il titolo d'importazione.

La prova concernente i titoli ottenuti da ciascun importatore nel suddetto periodo deve essere presentata all'autorità competente dello Stato membro in cui è inoltrata la domanda.

2. I quantitativi globali che risultano dall'applicazione del paragrafo 1 corrispondono alla seguente ripartizione :

— Repubblica popolare di Cina	4 289 t,
— Corea	905 t,
— Taiwan	227 t,
— Hong Kong	37 t,
— Spagna	266 t,
— altri (esclusi i paesi di cui all'articolo 3)	12 t.

3. Qualora le domande di titoli siano presentate da persone :

— che, negli Stati membri diversi dalla Grecia, nel 1980 non hanno ottenuto titoli per i prodotti in questione,

— oppure, per la Grecia, che non abbiano importato prodotti nel 1980,

tali domande, nel loro insieme, sono soddisfatte in ciascuno Stato membro nel limite del 5 % del quantitativo totale per il quale, a norma del paragrafo 1, possono essere rilasciati titoli d'importazione in tale Stato membro.

Le domande di cui al presente paragrafo devono essere presentate non oltre il 15 luglio 1981.

Gli Stati membri rilasciano i titoli d'importazione corrispondenti a tali domande il 22 luglio 1981, attribuendo equamente a tutti i richiedenti il quantitativo di cui al primo comma.

4. In deroga all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2104/75 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3202/80 [5], i titoli rilasciati in conformità del presente articolo sono validi sino al 30 settembre 1981.

[1] GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
[2] GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 10.
[3] GU n. L 82 del 28. 3. 1981, pag. 8.
[4] GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 20.
[5] GU n. L 333 dell'11. 12. 1980, pag. 17.

Articolo 3

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle importazioni provenienti dai paesi del Maghreb e dagli Stati ACP, a condizione che il prodotto sia originario dei paesi in questione e sia accompagnato dal certificato di circolazione delle merci rilasciato in conformità delle disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari ed ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato agli accordi preferenziali conclusi con tali paesi.

Articolo 4

1. I titoli d'importazione rilasciati per i quantitativi eccedenti quelli indicati all'articolo 2 recano, nella casella 20, una delle seguenti menzioni :

« Importo supplementare da riscuotere — regolamento (CEE) n. 1755/81 » ;

« Opkrævning af tillægsbeløb — Forordning (EØF) nr. 1755/81 » ;

« Zu erhebender Zusatzbetrag — Verordnung (EWG) Nr. 1755/81 » ;

« Συμπληρωματικό ποσό πρός εἴσπραξη — Κανονισμός (ΕΟΚ) ἀριθ. 1755/81 » ;

« Additional amount to be levied — Regulation (EEC) No 1755/81 » ;

« Montant supplémentaire à percevoir — règlement (CEE) n° 1755/81 » ;

« Te heffen extra bedrag — Verordening (EEG) nr. 1755/81 ».

2. I titoli d'importazione rilasciati per i quantitativi in provenienza dai paesi del Maghreb e dagli Stati ACP recano, nella casella 20, una delle seguenti menzioni :

« L'importo supplementare non è applicabile se sono osservate le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1755/81 » ;

« Tillægsbeløb opkræves ikke, hvis betingelserne i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 1755/81 er opfyldt » ;

« Bei Anwendung von Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1755/81 ist der Zusatzbetrag nicht zu erheben » ;

Τό συμπληρωματικό ποσό δέν ἐπιβάλλεται ἐάν τηροῦνται οἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 1755/81 » ;

« Additional amount not applicable if the provisions of Article 3 of Regulation (EEC) No 1755/81 are complied with » ;

« Le montant supplémentaire n'est pas applicable si les dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) n° 1755/81 sont respectées » ;

« Het extra bedrag is niet van toepassing wanneer de bepalingen van artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 1755/81 worden nageleefd ».

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano ogni settimana alla Commissione i quantitativi oggetto di domanda di titolo di importazione :

— precisando l'origine dei prodotti oggetto della domanda,

— distinguendo i quantitativi per i quali i titoli saranno rilasciati con o senza la menzione di cui all'articolo 4.

Le informazioni sono trasmesse alla Commissione :

— il mercoledì, per i dati relativi alle domande presentate il lunedì ed il martedì,

— il venerdì, per i dati relativi alle domande presentate il mercoledì ed il giovedì,

— il lunedì, per i dati relativi alle domande presentate il venerdì della settimana precedente.

Articolo 6

L'articolo 3 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2104/75 non si applica.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN